



Prefettura di Siena
Ufficio Territoriale del Governo

Prot. n. 12B.7.5/6870/Area I

19 marzo 2018

Al Signor Presidente dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione
ROMA

Al Ministero dell'Interno
- Gabinetto del Ministro
- Comitato Coordinamento Alta
Sorveglianza Grandi Opere
ROMA

Al Signor Procuratore della Repubblica
FIRENZE

Al Signor Procuratore della Repubblica
SIENA

Al Signor Direttore Generale
ATO TOSCANA SUD
SIENA

Oggetto: SEI TOSCANA srl. Proroga della misura di straordinaria e temporanea gestione,
ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 114/2014.

Per opportuna notizia, si trasmette copia del provvedimento n. 6870 in data 19
marzo 2018 di proroga della misura in oggetto, notificato, nella medesima data, al legale
rappresentante della Società SEI Toscana.

Il Prefetto
(Gradone)



Il Prefetto della Provincia di Siena

PREMESSO CHE:

- con proprio provvedimento n. 6898 in data 17 marzo 2017, su proposta dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, è stata disposta, ai sensi dall'art. 32, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, la misura della straordinaria e temporanea gestione della Servizi Ecologici Integrati-SEI Toscana srl (CF 01349420529), con sede legale in Siena, via Fontebranda n. 65 (di seguito "SEI Toscana"), attraverso la nomina, quali amministratori straordinari, del Dott. Maurizio Galasso, del Dott. Salvatore Santucci e del Dott. Paolo Longoni (di seguito "amministratori straordinari"), relativamente al contratto per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti nei comuni compresi nell'ATO Toscana Sud, nonché ai contratti stipulati dai SEI Toscana in esecuzione delle previsioni contrattuali;
- con il medesimo provvedimento, ai sopra nominati amministratori straordinari sono stati conferiti, limitatamente ai suddetti contratti, per la durata della straordinaria e temporanea gestione di SEI Toscana, stabilita in mesi tre, rinnovabili, tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto-legge n.90/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, con contestuale sospensione, relativamente all'esecuzione dei contratti da cui ha tratto origine l'applicazione della misura, dei poteri di disposizione e gestione dei titolari di SEI Toscana e con la previsione che *all'eventuale rinnovo della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa si procederà all'esito di un'accurata valutazione in ordine alla piena rispondenza della medesima gestione ai canoni di legalità e trasparenza richiesti;*

ESAMINATA la "Relazione sullo stato di avanzamento dell'amministrazione straordinaria della Servizi Ecologici Integrati Toscana srl alla data del 14.06.2017" (di seguito "**Prima Relazione**") prodotta dai sunnominati amministratori straordinari Dott. Maurizio Galasso, Dott. Salvatore Santucci e Dott. Paolo Longoni;

VISTO il proprio provvedimento n. 14035 in data 19 giugno 2017 con il quale, alla luce di quanto rassegnato dagli amministratori straordinari nella citata Prima Relazione, è stata disposta la proroga della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa per ulteriori nove mesi;

ESAMINATA altresì, la "Seconda Relazione sullo stato di avanzamento dell'amministrazione straordinaria della Servizi Ecologici Integrati Toscana s.r.l. alla data del 28.02.2018" (di seguito "**Seconda Relazione**") trasmessa dai suddetti amministratori straordinari in data 8 marzo 2018;



Il Prefetto della Provincia di Siena

TENUTO CONTO dei rilevanti profili di criticità emersi nel corso del primo trimestre di gestione commissariale, puntualmente richiamati nel citato provvedimento di proroga del 19 giugno 2017, e segnatamente di quelli relativi:

- a) al ruolo subordinato assunto dalla componente pubblica rispetto a quella privata, con conseguente snaturamento della struttura del veicolo societario SEI Toscana, nel quale la componente pubblica avrebbe dovuto svolgere un ruolo preminente negli indirizzi strategici riservando alla componente privata il ruolo gestorio;
- b) al venir meno, per proprie vicende societarie, di alcuni soci che avevano concorso con la propria partecipazione al R.T.I. ai requisiti necessari per l'esecuzione del contratto¹;
- c) alla mancata adozione, da parte dell'ATO Toscana Sud, del Piano d'Ambito e, quindi, del quadro programmatico necessario ai fini della realizzazione di obiettivi di lungo termine di gestione del servizio;
- d) alla mancata risoluzione di aspetti significativi del rapporto contrattuale, quali l'acquisto dei crediti TIA e la realizzazione delle previste opere infrastrutturali;
- e) alle persistenti incertezze in ordine alla quantificazione dei corrispettivi, al controllo a consuntivo dei servizi resi ed alla stessa durata del contratto;

PRESO ATTO, per come rappresentato nella citata Seconda Relazione, dei significativi risultati conseguiti nel periodo di proroga della gestione commissariale, quali in particolare:

- a) l'avvio a sperimentazione di un sistema di controllo telematico tramite GPS in grado di assicurare a SEI Toscana ed ATO un monitoraggio delle attività di raccolta (tracciamento dei servizi);
- b) l'attivazione, in stretta collaborazione con il Direttore Generale dell'ATO, insediatosi il 2 ottobre 2017, di un percorso utile alla positiva soluzione della delicata e complessa questione legata all'acquisto dei crediti TIA dai precedenti gestori del servizio, nonostante la tuttora irrisolta problematica relativa a modalità e tempistica di recupero in tariffa degli oneri che SEI Toscana dovrà sostenere per il pagamento di tali crediti, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 654-bis, della legge 147/2013, introdotto dal decreto-legge n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2015²;
- c) l'avvio con il Direttore Generale dell'ATO degli approfondimenti necessari per la determinazione dell'estensione della durata ventennale del contratto a fronte del

¹ I "soci industriali" Castelnuovese soc. coop. e UNIECO soc. coop., mandanti del R.T.I., risultano sottoposti a procedure concorsuali (rispettivamente, fallimento e liquidazione coatta amministrativa), con conseguente perdita dei requisiti apportati in sede di R.T.I..

² Con delibera n.18 del 15.11.2017, l'Assemblea dei soci, su proposta del Direttore Generale dell'ATO, ha adottato un atto di indirizzo per la definizione di un iter operativo finalizzato all'adozione degli atti di competenza dell'ATO in materia di crediti TIA.



Il Prefetto della Provincia di Siena

minore corrispettivo riconosciuto a SEI Toscana nel corso della fase di start-up del servizio (primo quadriennio), così da consentire un'esatta visione prospettica dei valori da iscrivere nel bilancio dell'impresa;

d) la tempestiva determinazione del corrispettivo d'ambito che ha consentito ai Comuni l'approvazione dei piani economico-finanziari nei termini previsti dalla vigente normativa;

e) l'avvio di procedure utili al superamento del complesso contenzioso insorto con COOPLAT soc. coop. in ordine alla determinazione del corrispettivo per il servizio di raccolta svolto dalla Cooperativa nell'area di Grosseto, con l'obiettivo di giungere, anche attraverso l'attivazione di un razionale sistema di controllo e monitoraggio del servizio reso, ad un definitivo consolidamento dei profili economici ed operativi del rapporto contrattuale con il socio;

f) la definizione delle modalità di accantonamento dell'utile netto presunto e conseguente versamento nell'apposito conto vincolato intestato all'amministrazione straordinaria;

g) la verifica, in corso di completamento, dello stato degli impianti di trattamento/smaltimento e relativi rapporti convenzionali con SEI Toscana;

h) l'adeguamento del sistema di smaltimento delle scorie da inceneritori alle vigenti prescrizioni di legge;

PRESO ATTO altresì, per come indicato nella medesima Seconda Relazione, delle rilevanti incertezze che permangono in ordine ad aspetti essenziali dell'assetto societario e gestionale dell'impresa, oltre che dei contenuti normativi ed economici del rapporto contrattuale, quali in particolare gli approfondimenti in corso in merito:

a) alla possibilità o meno di assicurare il ripristino dei requisiti di qualificazione necessari per adempiere ai previsti investimenti in opere infrastrutturali mediante il subentro di nuovi qualificati operatori economici ai "soci industriali" sottoposti a procedure concorsuali (cit. La Castelnuovese so.coop. e UNIECO soc.coop.)³;

b) alle modalità ed alla tempistica del recupero nel corrispettivo d'ambito, e quindi in tariffa, dell'onere derivante dal pagamento ai precedenti gestori del servizio, da parte di SEI Toscana, dei crediti TIA divenuti inesigibili;

c) alla determinazione del corrispettivo per il servizio di trattamento/smaltimento dei rifiuti⁴, che al momento costituisce uno dei principali fattori di indeterminatezza

³ A cura del Direttore Generale dell'ATO Toscana Sud è stato formulato specifico quesito all'ANAC in ordine: alla possibilità o meno di procedere alla sostituzione nella compagine sociale dell'impresa dei soci falliti con altri operatori economici in possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori; al soggetto legittimato ad indicare l'operatore economico subentrante; alle modalità di subentro; ai termini temporali dell'obbligo di ripristino dei requisiti.

⁴ Come previsto dal bando di gara, la gestione degli impianti di trattamento/smaltimento dei rifiuti non è compresa nel servizio affidato a SEI Toscana, il cui rapporto con i Gestori degli impianti è regolato da apposite convenzioni. Tali convenzioni, come evidenziato nell'Allegato 8 alla Seconda Relazione, al cui contenuto integralmente si rinvia, obbligano SEI Toscana, dopo aver consegnato i rifiuti agli impianti, a ritirare i rifiuti secondari (quelli derivanti dalle



Il Prefetto della Provincia di Siena

nella quantificazione dei ricavi aziendali con inevitabili ripercussioni anche rispetto al computo degli utili presunti che gli amministratori straordinari sono tenuti ad accantonare nel corso del mandato;

d) ai conferimenti effettuati dai soci di SEI Toscana in sede di costituzione del capitale sociale e relative implicazioni sull'attuale assetto societario e correlati equilibri di *governance*⁵;

e) alla configurazione o meno di SEI Toscana quale "società di progetto" ai sensi dell'articolo 156 d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con oggetto sociale esclusivamente rivolto al servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani, come delineato nel bando di gara, a fronte delle diverse previsioni dello Statuto della Società, che sembrerebbero consentire l'assunzione di cointeressenze e partecipazioni in altre società ed imprese aventi oggetto analogo, connesso o complementare al proprio e concedere garanzie anche reali in favore di terzi, nonché provvedere alla gestione dei rifiuti in tutto il territorio nazionale anche partecipando a procedure indette da Comuni ed Ambiti ottimali⁶;

RILEVATO che dal quadro di situazione offerto dagli amministratori straordinari con riferimento all'intero mandato sin qui svolto (cit. Seconda Relazione) emergono significativi elementi a sostegno della positività del presidio assicurato dalla gestione straordinaria a garanzia dell'interesse pubblico al completo e corretto andamento del servizio - pur se in un contesto gestionale fortemente condizionato da criticità che rendono oggettivamente impossibile, nel momento attuale, l'integrale esecuzione del contratto, specie per quel che riguarda la realizzazione delle previste opere infrastrutturali - come comprovato, tra l'altro, dall'intervenuta soluzione, ovvero dall'avvio di processi utili all'adeguata soluzione di profili di non secondario rilievo ai fini dell'efficace e trasparente adempimento degli obblighi contrattuali, tra cui risultano meritevoli di particolare apprezzamento le iniziative adottate in vista della definizione delle modalità di acquisto dei crediti TIA, quelle relative alla determinazione del corrispettivo d'ambito, quelle in materia di razionalizzazione dei rapporti con i gestori degli impianti, quelle per la stabilizzazione, anche attraverso l'introduzione di razionali strumenti di controllo e monitoraggio dei servizi resi, dei rapporti tra soci, quelle, infine, relative all'accantonamento degli utili prodotti nell'ambito del mandato commissariale;

attività di trasformazione o selezione, che costituiscono nuove tipologie di rifiuti) diventandone nuovamente il detentore con relative responsabilità ed oneri.

⁵ Cfr. Seconda Relazione-Allegato 3, al cui contenuto integralmente si rinvia, relativo alla ricostruzione delle modalità di formazione del capitale sociale di SEI Toscana, ove si evidenzia una disparità tra soci pubblici e soci privati nella valutazione dei conferimenti in natura, a vantaggio di questi ultimi.

⁶ Il quesito rivolto all'ANAC, di cui è cenno nella nota 3, verte anche su questo punto.



Il Prefetto della Provincia di Siena

CONSIDERATO che gli attuali assetti societari e di *governance* dell'impresa, per i motivi sopra articolati, rendono evidente l'esigenza di mantenere sulla Società un presidio di legalità in grado di neutralizzarne possibili derive verso prospettive di riassetto proprietario (consolidamento di un ruolo maggioritario dei soci privati), forme di investimento (acquisizione di quote in altre società del settore) ed operazioni straordinarie (partecipazione a gare indette da altri ATO) verosimilmente non compatibili con le previsioni del bando di gara e tali da esporre a gravi rischi la completa e corretta esecuzione del contratto;

RITENUTO opportuno, al fine di scongiurare il rischio di possibili involuzioni nella gestione del servizio, consolidare ulteriormente la positiva opera avviata dagli amministratori straordinari in un quadro di stretta ed efficace collaborazione con il Presidente dell'ATO Toscana Sud, attraverso la proroga della misura della straordinaria e temporanea gestione di SEI Toscana per il tempo necessario a sterilizzare la gestione del contratto da distorsioni suscettibili di comprometterne la regolare e corretta esecuzione;

VISTA la nota n. 24407 in data 16 marzo 2018, con la quale il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, alla luce di una compiuta disamina dei risultati della gestione commissariale e preso atto delle persistenti criticità e dell'avvio del proficuo percorso collaborativo con il Presidente dell'ATO Toscana Sud, formula un orientamento positivo in ordine valutazione prospettata con prefettizia n. 5991 in data 10 marzo 2018 circa la sussistenza dei presupposti per disporre un'ulteriore proroga della gestione commissariale, pur se in un quadro di riferimento mirato a valorizzare la disponibilità manifestata alla medesima Autorità dal Presidente e dall'Amministratore delegato di SEI Toscana, e ribadita nell'incontro con lo scrivente del 16 marzo 2018, ad avviare una fattiva collaborazione con i commissari prefettizi sulla base di un dettagliato piano di interventi da attuare nell'immediato futuro secondo precise scansioni temporali, *"nel solco già tracciato dalla gestione commissariale e secondo gli indirizzi da quest'ultima impartiti"*. Ciò in vista, si precisa nella nota ANAC in parola, di un possibile, successivo affiancamento agli organi di gestione ordinaria della Società, in una seconda fase, di esperti incaricati del sostegno e monitoraggio dell'impresa, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto-legge n. 90/2014, *"in modo che possano svolgere un'efficace azione di supporto e di vigilanza sull'attuazione del programma di interventi condiviso"*;

RITENUTO di condividere quanto proposto dal Presidente dell'ANAC in ordine all'opportunità di un percorso utile ad un possibile affievolimento del presidio di



Il Prefetto della Provincia di Siena

legalità finora assicurato con la gestione commissariale, da attuarsi in una prima fase mediante la definizione, a cura degli amministratori straordinari e degli organi di gestione ordinaria della Società, di un preciso cronoprogramma di interventi, e nella conseguente attuazione in una seconda fase - con il supporto di esperti incaricati del sostegno e monitoraggio dell'impresa, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto-legge n. 90/2014 - degli impegni in tal modo stabiliti;

TENUTO CONTO della documentazione inviata da SEI Toscana il 16 marzo 2018 e della disponibilità della Società, ribadita allo scrivente dal Presidente e dall'Amministratore delegato nel suddetto incontro del 16 marzo 2018, a concordare con gli amministratori straordinari un cronoprogramma di interventi idoneo al superamento delle criticità emerse nell'ambito della gestione straordinaria;

VISTO il proprio provvedimento n. 9346 in data 13 aprile 2017, con il quale in favore dei dottori Maurizio Galasso, Salvatore Santucci e Paolo Longoni, è stato determinato il compenso individuale lordo mensile a ciascuno riconosciuto per l'espletamento dell'incarico di amministratori straordinari di SEI Toscana;

DECRETA

1. Per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, la straordinaria e temporanea gestione della Servizi Ecologici Integrati-SEI Toscana srl (CF 01349420529), con sede legale in Siena, via Fontebrandina n. 65, disposta, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b), del decreto-legge n.90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n.114/2014, con il proprio provvedimento n. 6898 in data 17 marzo 2017 e prorogata con il successivo provvedimento n. 14035 in data 19 giugno 2017, è ulteriormente prorogata fino al 31 luglio 2018.
2. Per la durata della proroga sopra indicata, agli amministratori straordinari sono riconosciuti i compensi stabiliti con il proprio provvedimento n. 9346 in data 13 aprile 2017. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso, come previsto dall'articolo 32, comma 6, del decreto-legge n.90/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, sono a carico dell'impresa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il TAR Toscana competente entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica stessa.

Siena, 19 marzo 2018

Il Prefetto
Gradone

